

Brugg, 10 settembre 2024

Natura-Beef, Natura-Veal e animali Natura

Regolamento di produzione

1. Disposizioni generali

- a. Natura-Beef, Natura-Veal e animali Natura. Natura-Beef è carne di giovani animali provenienti da tenute di vacche madri (“linea vacca-vitello”), svezzati direttamente dalla madre all’età di circa 10 mesi e pronti al macello. Natura-Veal è carne di vitelli provenienti da tenute di vacche madri (“linea vacca-vitello”), svezzati direttamente dalla madre all’età di circa 5 mesi e pronti al macello come vitelli da banco. I riproduttori (vacche e tori) provenienti da queste aziende possono essere commercializzati come animali Natura. Le presenti disposizioni tengono conto delle norme concernenti la detenzione all’aperto di animali da reddito, delle esigenze di un allevamento rispettoso e del ciclo naturale della mandria di vacche madri; sono inoltre attente alle condizioni necessarie per uno sfruttamento ecologico delle superfici.
- b. Vacche madri e vitelli. Nelle aziende che aderiscono ai programmi Natura-Beef e Natura-Veal i vitelli sono allattati dalla madre. Questo tipo di produzione (“linea vacca-vitello”) è particolarmente adatto a uno sfruttamento estensivo di prati e pascoli. La base alimentare principale è costituita dal foraggio grezzo prodotto sui terreni dell’azienda, al quale si aggiunge, per i vitelli, il latte della madre.
- c. Razze. La razza viene scelta in base alle possibilità di compravendita. Il cap. 2.4.c stabilisce i requisiti di ascendenza.
- d. Protezione del marchio. Natura-Beef e Natura-Veal sono marchi protetti. Appartengono a Vacca Madre Svizzera (VMS). Presso l’Istituto federale della proprietà intellettuale, Natura-Beef è registrato con i numeri 513444, 717045 e Natura-Beef-Bio 513443, e Natura-Veal con il numero 633744, 717046.
- e. Dichiarazione. Alla dichiarazione si applicano le seguenti disposizioni:

Natura-Beef come marchio-mantello e per animali Natura-Beef provenienti da aziende PER (aziende in grado di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate):

logo:  Natura-Beef

testo: Natura-Beef

Per animali Natura-Beef provenienti da aziende bio (aziende che praticano l’agricoltura biologica):

logo:   Natura-Beef

testo: Natura-Beef-Bio

Natura-Veal come marchio-mantello e per animali Natura-Veal provenienti da aziende PER oppure da aziende bio:

logo:



Natura-Veal

testo: Natura-Veal

2. Disposizioni per la produzione

2.1. Basi legali

La/Il detentrica/tore di animali è tenuta/o a rispettare tutte le leggi, le ordinanze e le relative disposizioni d'applicazione, come pure le altre basi legali in vigore in Svizzera concernenti la produzione. Nel seguente elenco sono riportate alcune delle basi legali rilevanti per i programmi di marchio:

- legge federale sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455) e relativa ordinanza (OPAn, RS 455.1), ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1)
- legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, RS 814.20)
- legge federale sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1) e ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD, RS 910.13)
- ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BTDA, RS 916.404.1)
- ordinanza sulle epizootie (OFE, RS 916.401)
- ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA, RS 916.307) e ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OLAIA, RS 916.307.1)
- legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (LATer, RS 812.21), ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali (RS 812.212.1) e ordinanza sui medicinali per uso veterinario (OMVet, RS 812.212.27)
- legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr, RS 817.0) e relativa ordinanza (ODerr, RS 817.02)
- Gestione Qualità Carne Svizzera – Direttiva di produzione Bovini

La/Il detentrica/tore di animali dichiara di conoscere i regolamenti pertinenti e di applicarli. La versione in vigore può essere ottenuta presso le autorità competenti. La/Il detentrica/tore di animali si informa in modo autonomo su qualsiasi cambiamento delle basi legali.

2.2. Campo di applicazione

Dove non altrimenti indicato, le condizioni per utilizzare i marchi depositati da VMS si applicano alla totalità dei capi che fanno parte della mandria di vacche madri (vitelli, animali da finissaggio, vacche, tori riproduttori e animali da allevamento). Nel quadro della stessa unità di produzione, le disposizioni del presente regolamento concernenti l'allevamento e il foraggiamento valgono per tutte le categorie di animali (da A2 a A9). Le disposizioni si applicano, senza modifiche, anche alla compravendita di riproduttori Natura (vacche e tori).

2.3. Azienda

- a. Adesione a Vacca Madre Svizzera (VMS). Per produrre nel quadro dei marchi Natura, occorre aderire a VMS. Le/I detentrici/tori che non tengono vacche madri sono legate/i a VMS da un contratto di licenza. Anche le/i detentrici/tori che dividono l'onere della detenzione (ad es. allevamento, estivazione) con aziende che aderiscono a VMS o con aziende che hanno concluso con essa un contratto di licenza, devono aver sottoscritto un accordo con VMS. A seconda delle modalità di compravendita, possono essere richieste altre adesioni o poste altre condizioni.
- b. Controllo. La/Il detentrici/tore inoltra per iscritto a VMS il mandato per i controlli dell'azienda e, in tal modo, la richiesta di partecipare ai programmi di marchio. Le aziende sono controllate regolarmente dall'ispettorato incaricato da VMS. VMS considera riconosciute le aziende che si trovano all'interno della superficie agricola utile e che hanno superato i controlli, così come le aziende che si trovano nelle zone di estivazione e che rispettano le disposizioni per i contributi di estivazione previste dall'OPD. Il cap. 5 descrive la procedura di controllo.
- c. Detenzione di animali e sfruttamento delle superfici. La detenzione degli animali e la gestione dell'azienda devono trasmettere un'immagine positiva dell'allevamento da carne secondo la linea vacca-vitello. L'azienda deve provare, conformemente all'OPD, che le esigenze ecologiche sono rispettate. Per il marchio Natura-Beef-Bio, l'azienda deve essere riconosciuta conformemente alle disposizioni di Bio Suisse per i prodotti Gemma. L'azienda deve disporre di una superficie foraggera sufficiente.

2.4. Animali

- a. Provenienza. Gli animali che prendono parte a un programma di marchio devono essere nati in Svizzera e devono aver trascorso la loro vita ininterrottamente in aziende riconosciute. Gli animali acquistati ad aziende non riconosciute per la produzione Natura-Beef o Natura-Veal (vitelli di sostituzione e vitelli supplementari) non possono avere più di 2 mesi. Gli animali Natura devono aver trascorso almeno 2 anni in un'azienda riconosciuta. Prima della macellazione, i capi Natura-Veal devono aver trascorso ininterrottamente almeno 80 giorni in un'azienda riconosciuta. Sono ammessi soggiorni in aziende non riconosciute, se resi necessari dal cambiamento della/del proprietaria/o; non possono tuttavia superare, complessivamente, i 30 giorni. Gli animali nati all'estero non possono essere forniti nel quadro dei programmi di marchio.
- b. Identificazione. Tutti i capi della mandria di vacche madri devono essere identificati con marchi auricolari ufficiali. La/Il detentrici/tore è tenuta/o a rispettare le disposizioni dell'ordinanza BTDA.
- c. Ascendenza. L'obiettivo della selezione è un bovino da carne economicamente redditizio, nutrito con foraggio grezzo. Gli animali di razze da carne precoci o medio-precoci, di stazza media e con buona massa muscolare, le cui fattrici presentano un'ottima produzione lattiera e un istinto materno ben sviluppato, offrono un buon margine di sicurezza per garantire la conformità agli standard Natura-Beef e Natura-Veal e la qualità delle carcasse.

Le fattrici di animali Natura-Beef e Natura-Veal devono discendere da un toro riconosciuto da VMS, ossia un toro LGBC (registrato nel Libro genealogico dei bovini da carne) o un toro riconosciuto LGBC per l'inseminazione artificiale, oppure essere registrate presso Swissherdbook nella sezione Simmental (codice

60 o 70), presso Braunvieh Schweiz nella sezione Bovini Bruni Originali o ROB (re-incrocio Bovini Bruni Originali), o nel libro genealogico delle razze Hérens, Grigia retica o Hinterwälder. Anche gli animali Natura-Beef e Natura-Veal devono discendere da un toro riconosciuto da VMS. I vitelli di sostituzione o supplementari devono soddisfare almeno il requisito dell'ascendenza maschile. Le ascendenze devono essere provate ufficialmente.

Il requisito dell'ascendenza per le fattrici e i vitelli di sostituzione o supplementari si applica ai capi Natura-Beef e Natura-Veal nati dopo il 1° gennaio 2006. Tutte le vacche che hanno figliato prima di questa data in un'azienda Natura-Beef o Natura-Veal riconosciuta soddisfano le condizioni richieste.

Gli animali generati mediante trasferimento embrionale, i discendenti diretti o indiretti di animali clonati e gli animali della razza Bianco Blu Belga e INRA 95 non possono essere commercializzati con i marchi Natura-Beef e Natura-Veal.

- d. Età. I capi Natura-Veal sono svezzati direttamente dalla madre e sono macellati all'età di 5 mesi circa. I certificati vengono rilasciati fino all'età di 5 mesi e 2 settimane. Il macello verifica l'età di abbattimento e conta come Natura-Beef i vitelli troppo vecchi. Anche i capi Natura-Beef sono svezzati direttamente dalla madre e al momento di essere macellati non devono avere più di 10 mesi. I certificati vengono rilasciati fino all'età di 10 mesi.
- e. Qualità. Le carcasse e la carne dei capi destinati alla produzione Natura-Beef e Natura-Veal devono rispettare elevati requisiti qualitativi. La/Il detentrica/tore deve adottare tutte le misure possibili per promuovere la qualità della detenzione, del foraggiamento, dell'allevamento e della salute degli animali. Per quanto concerne le esigenze qualitative delle carcasse sono emanate apposite raccomandazioni di produzione. Il regolamento di vendita stabilisce i parametri concernenti la promozione della qualità, in particolare per quanto riguarda macellazione, trasformazione, immagazzinamento e compravendita.

I buoi e i manzi sono vantaggiosi per la qualità della carne e la tranquillità nella mandria. Vanno prese misure adeguate per evitare gestazioni indesiderate. Nelle aziende di produzione si raccomanda la castrazione dei vitelli maschi.

- f. Uscita all'aperto. Tutti gli animali delle categorie A2-A9 devono essere tenuti secondo le disposizioni URA ("uscita regolare all'aperto"). Inoltre, ai capi della mandria di vacche madri va garantita un'uscita all'aperto giornaliera (pascolo o cortile) in conformità con quanto previsto dal cap. 2.2. Durante il periodo di vegetazione è obbligatoria almeno un'uscita al pascolo di mezza giornata. Eccezioni sono previste solo nei giorni di cattive condizioni atmosferiche. In questo caso, come pure durante il periodo di non vegetazione, deve essere messo a disposizione un cortile per almeno un'ora al giorno. Le uscite all'aperto e al pascolo devono essere registrate nell'apposito diario.
- g. Stabulazione. Tutti gli animali, eccezion fatta per la categoria A1, devono essere tenuti secondo le disposizioni SSRA ("sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali"). Nelle stalle sono vietati sistemi elettrici di conduzione (soprattutto giogo elettrico, fili elettrici). L'OPD stabilisce le deroghe concernenti l'allevamento all'aperto o l'area di foraggiamento con pavimento rivestito, che sono ammesse, ad esempio, nelle situazioni seguenti: durante il foraggiamento, durante la figliatura, in caso di animali malati o feriti. I vitelli devono sempre poter accedere alle madri.

- h. Igiene e pulizia. Gli animali vanno tenuti puliti. Le aree di riposo devono essere sempre correttamente ricoperte di stame. Il letame che si deposita sulle superfici di stabulazione e sulle superfici di uscita va eliminato regolarmente. Gli animali devono disporre costantemente di acqua pulita e potabile.
- i. Foraggiamento. Il foraggio grezzo viene prodotto prevalentemente dall'azienda (conformemente a quanto previsto dal cap. 2.3.c.). I vitelli si nutrono inoltre di latte materno. Sono vietati l'abbeverata con latte supplementare, l'impiego di latte in polvere o di alimenti di allattamento, e il ricorso a bovine da produzione lattiera quali vacche nutrici. Le razioni di foraggio devono essere equilibrate. Sostanze minerali, sale pastorizio, oligoelementi e vitamine vanno somministrati solo se occorre completare il fabbisogno naturale. Sono vietati complementi alimentari di sintesi per aumentare la produttività, amminoacidi di sintesi, foraggi contenenti olio di palma o grasso di palma, così come foraggi a base di urea, di proteine animali, di grassi animali e di organismi geneticamente modificati (OGM). I limiti massimi sono quelli stabiliti dalla legislazione sugli OGM.

Alle vacche madri (dalla prima figliatura fino al macello) e ai vitelli fino allo svezzamento non può essere somministrato foraggio contenente soia.

Per le vacche madri, i vitelli non ancora svezzati e i manzi da allevamento è obbligatorio rispettare le condizioni stabilite dalla Confederazione per la PLCSI ("produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita"). Non è necessario raggiungere un effettivo minimo di animali. Le aziende che allevano altre categorie di animali nutrendole con foraggio grezzo e che, per questa ragione, non rispettano in tutta la loro estensione le condizioni della PLCSI, devono presentare un bilancio foraggero a parte per le vacche madri, i vitelli e i manzi da allevamento.

Per il resto valgono la direttiva Coop "Nutrizione degli animali da reddito: requisiti per gli alimenti da utilizzare nei programmi di allevamento Naturaplan" e le direttive per aziende bio. I fabbricanti di alimenti per animali che riforniscono le aziende che partecipano al programma Natura-Beef o Natura-Veal devono essere omologati e sottostare ai controlli previsti nell'ambito di un sistema di garanzia della qualità.

- j. Salute. La salute degli animali va promossa principalmente attraverso misure profilattiche, tanto nella detenzione, quanto nel foraggiamento e nell'allevamento. In linea di massima, è vietato intervenire preventivamente con farmaci veterinari. L'impiego di questi ultimi avviene sotto la supervisione della/del veterinaria/o responsabile, con la/il quale deve essere stipulata una convenzione MVet. Tutti i farmaci veterinari presenti entro il perimetro dell'azienda vanno iscritti, immediatamente dopo l'acquisto, in un inventario generale. Tutti i trattamenti con farmaci veterinari devono essere iscritti in modo completo e costantemente messi a giorno nell'apposito registro.

I preparati contenenti il principio attivo PMSG sono vietati in tutti gli ambiti di utilizzazione.

La macellazione di animali gravidi è consentita solo in situazioni eccezionali e inevitabili o in casi di emergenza (ad es. in caso di malattia o a seguito di incidenti). Si applica la raccomandazione per evitare la macellazione di animali in gestazione della specie bovina.

- k. Prodotti. I programmi prevedono i seguenti prodotti standard:

Natura-Veal	Vitelli da banco pronti al macello, provenienti da tenute di vacche madri ("linea vacca-vitello")
Natura-Beef	Giovani bovini pronti al macello, provenienti da tenute di vacche madri ("linea vacca-vitello")
Animali Natura	Riproduttori (vacche e tori)

- l. Trasporto. Gli animali vanno caricati e trasportati con calma e riguardo. È vietato l'uso di stimolatori elettrici. Le imprese di trasporto di animali e i macelli devono rispettare le disposizioni dell'OPAn e dell'ordinanza d'esecuzione. Le/Gli autiste/i impiegate/i da aziende di trasporto commerciali devono aver superato con successo un corso di formazione specialistica non legata alla professione presso un istituto riconosciuto dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), come stabilisce l'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPA, RS 455.109.1). Il personale addetto al trasporto di animali deve avere sempre con sé l'autorizzazione. Vanno osservati i provvedimenti di autoregolazione adottati nel settore.

3. Certificati

- a. Rilascio. L'Agenzia VMS rilascia un certificato per ogni animale Natura-Beef, Natura-Veal o Natura. Gli animali Natura-Beef, Natura-Veal e i riproduttori Natura (vacche e tori) sono considerati tali solo se muniti del certificato in questione. Per ottenerlo, la/il detentriche/tore deve annunciarsi in anticipo (4 settimane prima della compravendita).
- b. Rifiuto. Se un'azienda o un animale non rispetta o non rispetta più le disposizioni di produzione, i certificati corrispondenti non vengono rilasciati e i relativi capi non sono considerati Natura-Beef, Natura-Veal o Natura. I certificati già rilasciati ad aziende riconosciute sono considerati nulli.

4. Compravendita

- a. Controllo della qualità. Per la compravendita centralizzata, la necessaria qualifica Natura-Beef o Natura-Veal e la relativa valutazione rispettano i criteri CH-TAX. Vanno inoltre applicate le prescrizioni concernenti la qualità e la fornitura.
- b. Licenze. I capi Natura-Beef e Natura-Veal possono essere venduti solo da commercianti riconosciute/i, che hanno ottenuto l'apposita licenza da VMS. Le richieste in tal senso vanno presentate all'Agenzia VMS. Le/I detentrici/tori possono scegliere tra le modalità di compravendita di cui alle lettere c, d, e.
- c. Compravendita centralizzata. È il canale di compravendita più importante, per il quale VMS mette a disposizione intermediarie/ari riconosciute/i che, a loro volta, riforniscono macellerie riconosciute (conformemente alla lista di titolari di una licenza). Per essere messi in vendita, i capi Natura-Beef e Natura-Veal vanno annunciati all'intermediaria/o dalle 3 alle 4 settimane prima del previsto termine di macellazione, al più tardi tuttavia, rispettivamente, al 5° e al 9° mese di età.

- d. Macellerie regionali. Conformemente alla lista delle/dei titolari di una licenza.
- e. Compravendita diretta. Chi compra o vende direttamente animali Natura-Beef o Natura-Veal deve possedere l'apposita licenza rilasciata da VMS.
- f. Regolamento di vendita. Per la macellazione degli animali e per il trasporto, l'immagazzinamento e la trasformazione della carne sono applicate strettissime prescrizioni igieniche, in particolare l'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190), l'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione (OlgM, RS 817.190.1), l'ODerr e così via. Per gli animali Natura-Beef, Natura-Veal e Natura vanno osservate anche prescrizioni concernenti la dichiarazione e la protezione del marchio. Il regolamento di vendita stabilisce in dettaglio le condizioni per la macellazione, per la trasformazione e per la vendita. Ogni rivenditrice/tore è responsabile del rispetto delle disposizioni.

5. Controlli

- a. Organi di controllo. L'ispettorato incaricato da VMS e autorizzato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) conformemente alla norma ISO 17020:2012 procede al riconoscimento nel quadro dei marchi depositati Natura-Beef e Natura-Veal. Di norma, i controlli non sono annunciati. Agli organi di controllo va riservato il libero accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi (stabulazioni, mezzi di trasporto, impianti ecc.), ai documenti e ai dati necessari all'ispezione. Se la/il responsabile dell'azienda è d'accordo, il controllo può essere svolto anche in sua assenza. Se non è possibile accedere a una determinata documentazione, viene segnalato alla/al responsabile dell'azienda quali documenti deve inoltrare. La Guida per l'ispezione delle aziende stabilisce i dettagli.
- b. Livelli di controllo. I controlli sono effettuati a diversi livelli: azienda (cfr. cap. 2.3), animali (cfr. cap. 2.4), trasporti (cfr. cap. 2.4), certificati (cfr. cap. 3) e licenze per la compravendita (cfr. cap. 4).
- c. Registrazioni. Ogni detentricetore è responsabile dell'aggiornamento preciso e costante del registro dei trattamenti e dell'inventario dei farmaci veterinari. Possono essere richiesti documenti e registrazioni supplementari. Le aziende di compravendita devono rispettare un adeguato sistema di controllo della qualità, che garantisca la tracciabilità e la dichiarazione Natura-Beef e Natura-Veal.
- d. Divulgazione. La/Il detentricetore è tenuta/o a permettere agli organi di controllo di verificare i mezzi di prova concernenti il rispetto delle basi legali di cui al cap. 2.1. (in part. i rapporti di controllo cantonali relativi a PER, URA, SSRA, PLCSI ecc.) e di segnalare immediatamente all'Agenzia VMS reclami o misure adottate dalle autorità in caso di violazione di queste disposizioni.
VMS scambia informazioni e dati sui riconoscimenti dei programmi di marchio con altre organizzazioni che gestiscono marchi (ad es. Bio Suisse, Agriquali / GQ – Carne Svizzera). Gli intermediari riconosciuti hanno accesso a BeefNet (indirizzo dell'azienda, autorizzazioni per i programmi di marchio, posti di stabulazione, numero aggiornato di animali, codici dell'azienda).
- d. Informazioni e dati. La/Il detentricetore di animali prende atto che la BDTA o altre organizzazioni o servizi federali competenti trasmettono a VMS i dati sui bovini (notifica della nascita), i loro trasferimenti (notifica dell'arrivo e della partenza), i controlli e la macellazione (in part. data / peso / categoria di macellazione,

carnosità e tessuto grasso). VMS può inoltrare i dati a terzi, per valutazioni tecniche concernenti la zootecnia e la produzione.

Tutte le informazioni e i dati raccolti o ottenuti che non sono accessibili al pubblico o generalmente noti saranno trattati in modo confidenziale da VMS e non sono trasmessi a terzi non autorizzati. Si applica inoltre la dichiarazione di VMS sulla protezione dei dati. Le organizzazioni accreditate che svolgono attività di controllo hanno accesso alle informazioni e ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti.

- e. Diritto di notifica. VMS può segnalare agli organi competenti (ad es. autorità cantonali, Agriquali / GQ – Carne Svizzera) le violazioni delle disposizioni di cui al cap. 2.1. Al fine di garantire che i potenziali acquirenti siano informati, in caso di sospensione delle forniture o di esclusione VMS può comunicare i dettagli necessari a intermediarie/ari riconosciute/i e alle organizzazioni competenti.

6. Misure in caso di infrazione

- a. Sanzioni. Chi non rispetta le disposizioni del regolamento di produzione si vede opporre, nel caso di un primo controllo, il rifiuto alla domanda di adesione al programma di marchio. Nel caso di controlli successivi va incontro a sanzioni. Le sanzioni sono stabilite da VMS. Sono pronunciate e messe in vigore dall'ispettorato. I livelli di sanzione e le disposizioni sanzionatorie per le singole infrazioni sono elencati nel regolamento sanzionatorio.
- b. Ricorsi. Nel caso in cui non approvi la procedura o il risultato dell'ispezione, la/il detentricetore può presentare un ricorso scritto e motivato all'ispettorato, entro 5 giorni lavorativi dalla visita di ispezione. Contro le decisioni dell'ispettorato può essere presentato entro 10 giorni lavorativi un ricorso scritto e motivato alla Delegazione di ricorso di VMS (l'indirizzo postale corrisponde a quello dell'Agenzia VMS), che è l'ultima istanza in seno all'associazione. Eventuali ricorsi contro sanzioni non hanno effetto sospensivo. Non si possono avanzare pretese di risarcimento. Il Comitato è informato in merito alle decisioni sui ricorsi.
- e. Foro. Foro competente è quello del luogo in cui ha sede VMS.

7. Validità

- a. Entrata in vigore. Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato il 10 settembre 2024. Entra in vigore il 1° novembre 2024 e sostituisce il regolamento del 29 giugno 2021.

Ulteriori disposizioni concernenti l'esecuzione del presente regolamento sono disciplinate a parte.